PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 190 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle aggregazioni aziendali, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 ("Criteri aggregazioni aziendali - 2022").

Il giorno **11 Febbraio 2022** ad ore **09:08** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**MARIO TONINA**
	ASSESSORE	**MIRKO BISESTI**
		ROBERTO FAILONI
		MATTIA GOTTARDI
		STEFANIA SEGNANA
		ACHILLE SPINELLI
		GIULIA ZANOTELLI
Assiste:	IL DIRIGENTE	**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in seguito prorogato come da ultimo con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 al 31 marzo 2022.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale.

Le diverse misure di contenimento del virus COVID-19, adottate a livello provinciale e nazionale, ma anche da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando anche un importante calo di fatturato.

In risposta a questa situazione emergenziale è intervenuta la Commissione europea, la quale con propria Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha introdotto il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto sotto forme diverse. Tale regime è stato esteso ed integrato più volte; da ultimo è stato prorogato con Comunicazione della Commissione (2021/C 473/01) al 30 giugno 2022.

Con riferimento alla disciplina nazionale in materia di aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19, è stato approvato, con Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche, il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Con decisione C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 la Commissione ha autorizzato il regime a ombrello nazionale (SA.57021). Il richiamato regime quadro nazionale è stato prorogato da ultimo, con Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, al 30 giugno 2022 e autorizzato con decisione della Commissione C(2022) 381 del 18 gennaio 2022 (SA101025 (2022/N)).

A livello nazionale sono state adottate altresì varie misure a sostegno dell'economia, per fronteggiare la situazione di crisi. Tra queste, sono stati emanati il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità), il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Decreto Agosto"), il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e relativa legge di conversione che ha fatto un riordino per le precedenti misure contenute nei "Decreti Ristori", il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 ("Decreto Sostegni"), il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 ("Decreto Sostegni-bis") e il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 ("Decreto Sostegni-ter").

In tale contesto emergenziale sono stati altresì attuati a livello provinciale, una serie di interventi a favore delle attività economiche, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e promuovere la ripresa economica del Trentino incentivando anche la crescita dimensionale delle imprese Trentine, con il fine di promuovere la competitività delle stesse sui mercati nonché la conservazione dei livelli occupazionali.

Al riguardo, l'articolo 6 della citata l.p. 3/2020, così come modificato dall'art. 36 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22, prevede la possibilità di concedere un contributo alle imprese che costituiscono reti e consorzi o procedono all'acquisizione di aziende o rami d'azienda, attraverso operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo (ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile, altre forme di aggregazione. In particolare queste ultime aziende devono essere in difficoltà ed avere sede operativa nel territorio provinciale. A fronte del contributo ricevuto le imprese devono impegnarsi, per un periodo di cinque anni, a garantire i livelli occupazionali di entrambe le imprese coinvolte nell'operazione e permanere sul territorio provinciale. I contributi previsti dal citato articolo, non possono essere riconosciuti per operazioni realizzate tra società collegate tra loro da vincoli di controllo o di collegamento, come specificati nell'articolo 2359 del codice civile.

In attuazione del richiamato articolo 6, sono stati adottati dalla Giunta provinciale con deliberazione 23 ottobre 2020, n. 1684 e s.m.i i Criteri per le aggregazioni aziendali perfezionate dall'1 febbraio 2020 al 30 settembre 2021 ("Criteri aggregazioni aziendali - 2020").

Al fine di fronteggiare la crisi economica in atto dovuta al protrarsi della pandemia e far sì che le imprese del territorio rimangano competitive sui mercati, è necessario incentivare le stesse ad adottare criteri di organizzazione e collaborazione condivisi con altre imprese. Le aggregazioni aziendali sono di fatto realtà che, grazie alla condivisione di prodotti e materiali, carichi di lavoro, scambio di informazioni e linee condivise di produzione, sono in grado di fronteggiare al meglio la situazione di emergenza. Il passaggio verso modelli di business di aggregazione tra imprese è inoltre di fondamentale importanza per affrontare la sfida dell'innovazione che l'emergenza sanitaria ha accelerato.

Pertanto, proseguendo nelle iniziative di sostegno avviate nel 2020, con il presente provvedimento si propone di definire i Criteri per individuare gli aspetti necessari per incentivare anche nell'anno 2022 le operazioni di aggregazione aziendale, ai sensi dell'art. 6 della l.p. n. 3/2020 così come modificato dall'art. 36 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22, individuati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ("*Criteri aggregazioni aziendali - 2022*").

Si precisa che, per le domande di contributo le cui concessioni sono adottate entro il 30 giugno 2022, si applica il regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato da ultimo con decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare della Sezione 3.1.
Per le domande di contributo con concessione successiva al 30 giugno 2022, o alla data eventualmente prorogata, viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (A.P.I.A.E.) è individuata quale struttura provinciale competente per la concessione del contributo ivi comprese le verifiche successive.

Al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi, si fa fronte con le risorse già disponibili sul bilancio di APIAE riferiti agli aiuti già definiti a valere sul medesimo articolo 6 della l.p. 3/2020 con D.G.P. del 23 ottobre 2020, n. 1684 e s.m.i, per un importo pari ad euro 545.665,00

per ciascun esercizio finanziario 2022 e 2023. Le risorse totali a copertura della misura vengono definite in euro 1.091.330,00.

Le domande di agevolazione sono finanziate nel limite delle risorse sopra indicate.

Vista la particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone l'intervento, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- vista la legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22;
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, così come modificato dall'articolo 36 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22, i "Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle operazioni di aggregazione aziendale - anno 2022", così come individuati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ("*Criteri aggregazioni aziendali 2022*");

2. di disporre che, per le domande di contributo le cui concessioni sono adottate entro il 30 giugno 2022, si applica il regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato da ultimo con decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare della Sezione 3.1. Per le domande di contributo con concessione successiva al 30 giugno 2022, o alla data eventualmente prorogata, viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

3. di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) ivi comprese le verifiche successive;

4. di definire in euro 1.091.330,00 le risorse complessivamente disponibili per la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) e di autorizzare APIAE all'utilizzo di tali risorse già disponibili sul proprio bilancio riferite agli aiuti già definiti a valere sul medesimo articolo 6 della l.p. 3/2020 con D.G.P. del 23 ottobre 2020, n. 1684 e s.m.i e in particolare euro 545.665,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023;

5. di stabilire che i contributi di cui al punto 1) saranno concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse destinate all'intervento come indicato al precedente punto 4);

6. di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica/fac simile da utilizzare per richiedere il contributo di cui al punto 1);

7. di stabilire che le domande di contributo di cui alle disposizioni previste al precedente punto 1), potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 1 marzo 2022 ed entro le ore 12 del giorno 27 maggio 2022, esclusivamente mediante posta elettronica certificata;

8. di dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:52

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato A

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

MISURE A SOSTEGNO DELLE AGGREGAZIONI AZIENDALI

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 MAGGIO 2020, N. 3 «Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022»

("*Criteri aggregazioni aziendali 2022*")

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 In attuazione dell'articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022" e al fine di incentivare la crescita dimensionale delle imprese Trentine, la conservazione dei livelli occupazionali e la capacità delle stesse di essere più competitive sui mercati, le presenti disposizioni, stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno delle aggregazioni aziendali.

1.2 Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri sono finalizzati a sostenere le imprese che costituiscono reti e consorzi o procedono, attraverso operazioni di fusione, scissione, conferimento o acquisto d'azienda o di ramo d'azienda, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, all'acquisizione di aziende o di rami d'azienda gestite da soggetti che svolgono, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, imprese in difficoltà aventi sede operativa nel territorio provinciale e che si impegnano per un periodo di 5 anni a garantire i livelli occupazionali e a permanere sul territorio.

1.3 Per le domande di contributo le cui concessioni sono adottate entro il 30 giugno 2022, si applica il regime quadro previsto dall'articolo 54 e seguenti del Decreto Legge n. 34/2020 (decisione della Commissione europea del 21 maggio 2020), come modificato da ultimo con decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, autorizzato in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare della Sezione 3.1.
Per le domande di contributo con concessione successiva al 30 giugno 2022, o alla data eventualmente prorogata, viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Possono accedere agli aiuti previsti dai presenti criteri le imprese, e nello specifico:
a. i soggetti che, in forma individuale o collettiva, esercitano, al momento di presentazione della domanda, in via esclusiva o prevalente attività di impresa commerciale (c.d. enti commerciali). Sono esclusi gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa;
b. i consorzi, le società consortili e le reti di impresa iscritte al Registro imprese dotate di soggettività giuridica, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale di cui al successivo punto 4.

2.2 Sono escluse le imprese agricole, i consorzi agricoli, le società consortili agricole e le reti soggetto (capofila) agricole, tuttavia le imprese aderenti ai consorzi, alle società consortili ed alle reti soggetto possono essere imprese agricole.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1 I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione devono aver iniziato la propria attività in data non successiva all'1 febbraio 2018 nel territorio Italiano, devono inoltre avere ciascuno un numero di unità lavorative annue almeno pari a 2 nel corso del 2019. Per data di avvio di attività si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese. La predetta data è da intendersi riferita ai soggetti coinvolti oppure ai soggetti economici preesistenti, nel caso dopo la data dell'1 febbraio 2018 siano intervenute operazioni di trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione, fusione o scissione societaria;
b. almeno un soggetto coinvolto nell'operazione di aggregazione deve avere già iniziato la propria attività alla data dell'1 febbraio 2018 nel territorio della Provincia Autonoma di Trento (sede legale o una o più sedi operative). Per data di avvio di attività si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese;
c. i soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione, a decorrere dall'1 febbraio 2018, non devono essere considerati fra loro collegati o controllati, ai sensi dell'articolo 2359 del C.C.. Ai fini della predetta qualificazione di controllo o collegamento si considerano anche le partecipazioni indirette, per interposta persona e/o società fiduciaria e/o trust. In ogni caso, anche per finalità antispeculative, sempre a decorrere dall'1 febbraio 2018, i soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione non devono essere imprese individuali di coniugi, parenti e affini entro il primo grado degli imprenditori delle altre imprese coinvolte nell'operazione ovvero di uno o più soci delle società di persone coinvolte ovvero, ancora, di uno o più soci – aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - delle società di capitali coinvolte, anche nel caso in cui uno dei coniugi, parenti e affini sia a propria volta socio di una società di persone o di una società di capitali con una partecipazione pari o superiore al 20%. Quanto previsto nel precedente periodo si applica anche nel caso in cui la proprietà o le partecipazioni, nelle percentuali anzidette, siano riferite alla medesima persona fisica;
d. fatto eccezione per quanto previsto al punto 3.4, almeno una delle imprese coinvolte nell'operazione di aggregazione, avente sede operativa nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, deve trovarsi in difficoltà in ragione della riduzione del volume di attività di almeno il 15 per cento nel periodo successivo al 31.1.2020 fino al 31.12.2020, rispetto al corrispondente periodo del 2019. Per "Volume di attività" si intende la somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di impresa, esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto.

3.2 L'acquisto d'azienda/e o di ramo/i d'azienda/e, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo (ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1, del codice civile) devono avere ad oggetto imprese in difficoltà così come definite alla lettera d. del punto 3.1.

3.3 Gli atti relativi ai soggetti di cui al punto 2.1 lettera b) devono contenere degli elementi che individuano la strategia di mercato sottostante in termini per esempio di innovazione e innalzamento della capacità competitiva, accesso a nuovi mercati e opportunità commerciali.

3.4 Le aggregazioni realizzate da soggetti di cui al punto 2.1 lettera b) non sono obbligate a possedere il requisito previsto dal punto 3.1. lettera d). In tal caso sulla domanda di contributo delle medesime si applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

4.1 Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono riconosciuti per le operazioni di aggregazione aziendale di cui al precedente punto 1.2, perfezionate nel periodo dal 01.02.2020 al 30.04.2022 e realizzate attraverso i seguenti istituti:

a. fusione, scissione, conferimento/acquisto d'azienda/e o di ramo/i d'azienda/e, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;
b. costituzione di reti di imprese dotate di soggettività giuridica;
c. costituzione di consorzi e società consortili.

4.2 Relativamente alle aggregazioni di cui alla lettera b., possono accedere ai contributi le aggregazioni realizzate mediante stipulazione di un "contratto di rete" come disciplinato dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.. I contratti di rete devono risultare regolarmente iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Al contratto di rete debbono partecipare un minimo di 3 soggetti aventi le caratteristiche di cui al punto 3.1. Le reti di imprese devono avere un fondo comune integralmente sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda non inferiore a euro 10.000,00. La quota del fondo sottoscritta da ciascuna impresa non può superare un terzo del fondo, con l'esclusione degli apporti in natura. Le reti non possono distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese retiste, neppure in caso di scioglimento della rete. Il divieto deve risultare da un'espressa disposizione del contratto.

4.3 Relativamente alle aggregazioni di cui alla lettera c., per accedere ai contributi di cui ai presenti criteri, i consorzi e le società consortili devono avere un fondo consortile o un capitale sociale integralmente sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda non inferiore a euro 15.000,00 e devono risultare regolarmente iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Ai consorzi ed alle società consortili debbono partecipare i soggetti aventi le caratteristiche di cui al punto 3.1. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, con l'esclusione degli apporti in natura. I consorzi e le società consortili non possono distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Il divieto deve risultare da un'espressa disposizione dello statuto.

5. MISURA CONTRIBUTIVA

5.1 Il contributo viene concesso per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di euro 120.000,00 ed è suddiviso, nel caso di operazioni di cui alla lettera a. del punto 4.1, in due quote annuali di pari importo. Il contributo è pari:
a. nel caso di operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda/e o di ramo/i d'azienda/e, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile:
    a.1 nel caso di aziende che al momento di perfezionamento dell'operazione di aggregazione hanno 4 ULA o più sul territorio provinciale:
        i. euro 5.000,00 per ogni ULA (calcolata secondo la definizione della Commissione Europea; arrotondata fino allo 0,5 compreso all'unità inferiore e oltre lo 0,5 all'unità superiore) già operativa nel territorio provinciale nel 2019 e che il soggetto richiedente si impegna a mantenere per almeno 5 anni sul territorio provinciale dalla data di presentazione della domanda e nei termini previsti al successivo punto 8.1 lettera a);
        ii. euro 6.000,00 per ogni unità lavorativa equivalente aggiuntiva rispetto al numero di ULA già operative e iscritte nel libro unico del lavoro nel 2019 sul territorio provinciale, che viene portata sul territorio stesso o assunta a seguito dell'operazione di aggregazione fino alla data di presentazione della domanda e

che il soggetto richiedente si impegna a mantenere per almeno 36 mesi sul territorio provinciale dalla data di presentazione della domanda;

a.2 nel caso di aziende che al momento di perfezionamento dell'operazione di aggregazione hanno meno di 4 ULA sul territorio provinciale euro 10.000,00, incrementato di euro 6.000,00 per ogni unità lavorativa equivalente aggiuntiva rispetto al numero di ULA già operative nel 2019 sul territorio provinciale che viene portata sul territorio stesso o assunta a seguito dell'operazione di aggregazione e che il soggetto richiedente si impegna a mantenere per almeno 36 mesi sul territorio provinciale dalla data di presentazione della domanda;

b. nel caso di costituzione di reti di impresa:

b.1 euro 10.000,00 per ogni rete costituita;

c. nel caso di costituzione di consorzi e società consortili:

c.1 euro 15.000,00 per ogni consorzio costituito.

5.2 Ai sensi del regime applicato di cui al precedente punto 1.3, al fine di rispettare le condizioni e i limiti stabiliti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, l'importo del contributo di cui al punto 5.1 potrà essere ridotto.

6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 A seguito del perfezionamento dell'operazione di aggregazione può essere presentata una sola domanda di agevolazione, da parte del soggetto richiedente, a valere sui presenti criteri a condizione che non abbia ottenuto il contributo di cui ai criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1684/2020 e s.m. ("Criteri aggregazioni aziendali - 2020). Per ciascuna operazione di aggregazione può essere presentata una sola domanda.

6.2 A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto di cui al punto 2. o da un suo delegato - a partire dalle ore 12.00 del giorno 1 marzo 2022 ed entro le ore 12.00 del giorno 27 maggio 2022 - esclusivamente mediante posta elettronica certificata. La data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio tramite la posta elettronica certificata. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2468 del 29 dicembre 2016 e ss.mm.

6.3 La domanda di contributo è corredata da una dichiarazione del soggetto richiedente ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri nonché, i dati delle ULA delle imprese coinvolte nell'operazione di aggregazione che si intende mantenere sul territorio provinciale, in linea con il punto 8.1 lettera a., e/o portare/assumere sul territorio provinciale. Nel caso di consorzi o reti d'impresa, i dati delle ULA delle imprese consorziate/retiste. La domanda di contributo e la documentazione allegata, prevista al presente punto 6.3, devono essere redatte in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale. Se l'istante deve regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell'atto si procede nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

7. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

7.1 L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri. Le domande sono esaminate da parte della struttura provinciale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il provvedimento di concessione è assunto entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda, a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

7.2 Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili, sulla base dei dati dichiarati in sede di presentazione della domanda di contributo.

7.3 Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche in modalità informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

7.4 Non sono ammesse modificazioni soggettive da parte del richiedente successivamente la presentazione della domanda di contributo e prima del provvedimento di concessione.

7.5 L'erogazione del contributo viene disposta, per la prima quota, ad avvenuta concessione dello stesso e, per la quota successiva , con scadenza 31 dicembre dell'anno successivo previa presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento degli obblighi di cui al punto 8.

8. OBBLIGHI

8.1 Il soggetto richiedente l'aiuto - in sede di presentazione della domanda - si assume per un periodo di cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto per le ULA aggiuntive di cui al punto 5.1, i seguenti obblighi:

a. mantenere sul territorio provinciale almeno un livello occupazionale pari al 70% della somma delle ULA dei soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione già operative nel territorio provinciale nel 2019;
b. mantenere la sede operativa sul territorio della Provincia di Trento;
c. mantenere la continuità dell'attività per un minimo di cinque anni;
d. relativamente ai consorzi, società consortili e reti d'impresa, divieto di distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate/ imprese retiste, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della società consortile o della rete;
e. accettazione di ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri per i tre anni successivi alla scadenza dei vincoli.

8.2 In presenza della violazione di un obbligo si procede secondo quanto previsto al punto 10.

8.3 Non comportano violazione degli obblighi di cui al presente punto la cessione o il conferimento dell'azienda, la trasformazione o la fusione dell'impresa nonché la successione per causa di morte, qualora il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere all'agevolazione, continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi.

8.4 Qualsiasi variazione rispetto alle dichiarazioni rese dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata a mezzo PEC.

9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

9.1 La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda nonché al rispetto degli obblighi di cui al precedente punto 8.

10. REVOCHE

10.1 Fatto salvo quanto disposto al punto 10.2, i contributi di cui ai presenti criteri sono totalmente revocati da parte della struttura provinciale competente a seguito di:
a. mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 8;
b. mancata accettazione dei controlli di cui al punto 9 o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente;
c. assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3.1.

10.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 10.1 lettera a., la violazione dell'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali indicati dal soggetto richiedente, in sede di domanda, per la determinazione del contributo, comporta la revoca parziale del contributo, per un importo calcolato proporzionalmente sulla base delle ULA non mantenute e per il periodo di mancato mantenimento.

10.3 Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

11. DISCIPLINA DEL CUMULO E REGIME COMUNITARIO

11.1 Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.